

## **DECRETO**

**n. 19 del 06.04.2018**

Approvazione convenzione disciplinante il percorso di alternanza scuola lavoro con l'Istituto Tecnico Tecnologico, trasporti e Logistica "Lindbergh Flying school e European AirCrane Spa ( C.F. 02301810483).

---

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Premesso che la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e il Decreto Dipartimentale n. 936 del 15 settembre 2015 “Progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro” prevedono, tra l'altro, la possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti scolastici per l'attuazione di progetti volti alla promozione dell'integrazione e di nuove forme di alternanza scuola/lavoro;

Rilevato che l'alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;

Considerato che l'Istituto d'Istruzione Superiore “Istituto Tecnico Tecnologico, trasporti e Logistica “Lindbergh Flying school e European AirCrane Spa” nel corso del 2017 ha avviato un percorso di alternanza scuola lavoro per n. 3 studenti;

Appurato che il suddetto Istituto ha inviato una nuova proposta di convenzione per l'anno scolastico 2017/2018, per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro per n. 3 studenti;

Vista la proposta di convenzione inerente i percorsi di alternanza scuola-lavoro composta da n.8 articoli e programma di attività che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividere le finalità e i contenuti della predetta proposta di convenzione e del relativo obiettivo;

## DECRETA

1. Approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'Istituto Tecnico Tecnologico, Trasporti e Logistica “Lindbergh Flying school e European AirCrane Spa ( C.F. 02301810483) inerente i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

**All. A**

## **CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

**per i percorsi di alternanza scuola-lavoro**

TRA

**Istituto Tecnico Tecnologico, trasporti e Logistica** con sede in Firenze via di Ripoli 88, codice fiscale 02301810483 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. Carlo Nigi nato a Vinci il 11/04/1965, codice fiscale NGICRL65D11M059D;

E

**Consorzio LaMMA, (Soggetto ospitante )** con sede in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, codice fiscale 94152640481 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato dall'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 4/6/1959, codice fiscale GZZBNR59H04D612R;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

**Art. 1.**

Il consorzio LaMMA, qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 3 **studenti** in alternanza scuola lavoro su proposta della scuola **Istituto Tecnico Tecnologico, trasporti e Logistica**, di seguito indicata anche come "istituzione scolastica".

**Art. 2.**

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato

dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione e ai micro obiettivi definiti viene predisposto un percorso formativo personalizzato (cfr. Patto Formativo e di Orientamento) che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, co-progettato dal tutor interno, in coordinamento con il Consiglio di classe e dal tutor esterno.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

7. Il contenuto della presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

In particolare, l'Istituzione Scolastica non potrà utilizzare il marchio e/o il logo del soggetto ospitante, in nessuna forma, in nessuna comunicazione, pubblicazione, materiale, progetto e studio salvo previa espressa autorizzazione scritta da parte del soggetto ospitante.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno (tutor scolastico) svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

## 2. Il tutor formativo esterno (tutor dell'Ente) svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al Patto Formativo e di Orientamento, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

## 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

## Art. 4

### 1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa

in contesto lavorativo;

- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7

1. L'Istituzione Scolastica indennizzerà il soggetto ospitante per ogni pretesa avanzata da

terzi per danni a cose o persone, laddove i danni siano causati dalla negligenza dell'Istituzione Scolastica e dei suoi tirocinanti; viceversa, il soggetto ospitante indennizzerà l'Istituzione Scolastica per ogni pretesa avanzata da terzi per danni a cose o persone, laddove i danni siano causati dalla negligenza del soggetto ospitante, in relazione alla presente Convenzione. In caso di negligenza congiunta, le Parti saranno responsabili proporzionalmente in base al grado di negligenza.

2. Nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per perdita di profitti o ricavi, danni da ritardo, perdita d'uso di attrezzature, interruzione dell'attività, costi di inattività e/o danni indiretti.

#### Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. La sede dell'attività in alternanza è rappresentata dai locali dell'area della ricerca del CNR di Sesto Fiorentino assegnati al Consorzio LaMMA. Il periodo di validità della stessa va dal 10/04/2018 al 30/05/2018.

La durata e l'articolazione dei tirocini sono riportati nel **programma allegato**.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

#### **Per l'Istituto Tecnico Tecnologico, trasporti e Logistica “Lindbergh Flying School”**

Il Legale rappresentante

Dott. Carlo Nigi

#### **Per il Consorzio LaMMA**

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

**ALL. A: Programma tirocinio**

<b>N.</b>	<b>Argomento</b>	<b>Ore</b>	<b>Quando</b>	<b>Orario</b>	<b>Dove</b>
1	Come si fa la previsione meteo Nowcasting e osservazioni	3	10 aprile	15:00-18:00	sala meteo LaMMA
2	Modellistica: cosa sono i modelli meteo; modelli globali e locali; incertezza e limiti della previsione; i modelli probabilistici.	3	16 aprile	15:00-18:00	sala riunioni LaMMA
3	MeteoSat, radar e pluviometria. Approfondimento e interpretazione delle immagini	3	23 aprile	15:00-18:00	sala riunioni LaMMA
4	La previsione di fenomeni complessi: Temporal e Neve	3	4 maggio	15:00-18:00	sala riunioni LaMMA
5	Sensori meteo	4	11 maggio	9.00-13:00	Ibimet CNR
6	Sala meteo Operativa: un turno in sala meteo dalle ore 7 alle 13.00	6	18 maggio	7:00 - 13:00	sala meteo LaMMA

**Totale ore ad alunno      22**

Sede LaMMA: Via Madonna del Piano 10, Area CNR

Sede Ibimet: Via Caproni, 8 – Firenze

Il seguente programma coinvolgerà i seguenti studenti della classe 5<sup>A</sup> ITAer dell'anno scolastico 2017/2018:

TEA ZIKA, ALESSANDRO RAZZOLINI, MICHELE ZENO